

OGGETTO: REGISTRAZIONE VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DAP SOLIDALE

Si comunica che in data 13/12/2022 è stata registrata la scrittura privata in oggetto al N. 1598 serie 3.

Cordiali saluti

Annarita Rotini



Direzione Provinciale di Terni

Ufficio Territoriale di Terni

DAP SOLIDALE
Via delle Terre Arnolfe n° 33 – Terni
C.F. 91074330555

Verbale di Assemblea ordinaria del 24/11/2022

L'anno 2022, il giorno 24 del mese di Novembre, alle ore 18.00, presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione DAP SOLIDALE.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale la Presidente del Consiglio Direttivo DI PIETRO Lucia, verbalizza DI PIETRO Clelia.

La Presidente constatata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e verificata la presenza del numero legale dei presenti ai sensi dell'art.10 dello statuto sociale, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione Bilancio 2021 per approvazione
2. Modifica dello Statuto per migrazione nel RUNTS
3. Rinnovo adesioni all'Associazione
4. Aggiornamenti sul progetto "BORSA PREMIO IN RICORDO DI DON ANTONIO PAUSELLI e GIORGIO DI PIETRO"
5. Varie ed eventuali.

Si discute il primo punto all'ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio 2021.

Per l'approvazione del bilancio si rimanda all'apposito verbale (in allegato al presente verbale).

Si passa a discutere il secondo punto all'ordine del giorno:

2. Modifiche statutarie ai sensi del D.Lgs. 03/07/2017 "Codice del Terzo Settore".

Prende la parola la Presidente che illustra le precisazioni statutarie richieste dal RUNTS in merito alle novità legislative introdotte dal Codice del Terzo settore, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, che rendono necessario modificare lo statuto in alcuni punti.

La Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

La Presidente accerta che sono favorevoli soci n. 11; contrari n. 0; astenuti n. 0.

La Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto (allegato al verbale).

L'Assemblea dà mandato alla Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione delle imposte di registro e di bollo come sancito dall'art. 82, commi 3 e 5, del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

Sul terzo punto all'ordine del giorno:

3. Rinnovo adesioni all'Associazione

L'Assemblea stabilisce di avviare la campagna tesseramenti per il 2023 con relativo versamento quote.

Si passa poi a discutere il quarto punto all'ordine del giorno:

4. Aggiornamenti sul progetto "BORSA PREMIO IN RICORDO DI DON ANTONIO PAUSELLI e GIORGIO DI PIETRO"

La Presidente comunica che il progetto ha partecipato al bando indetto dalla Fondazione Carit, ma non ha ottenuto il finanziamento.

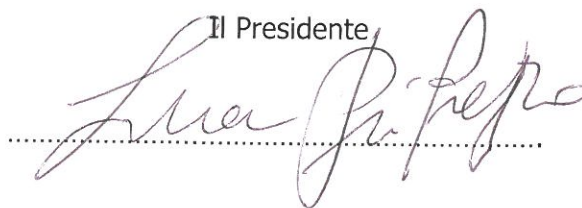
In ogni caso, la Presidente rappresenta che la borsa di studio verrà lanciata tramite una conferenza stampa che si svolgerà il giorno 7 dicembre 2022 alle ore 16.00 presso il locale A Volte Tre.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



STATUTO

Art. 1 – Costituzione, natura, sede e durata

Ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione Italiana, delle norme del codice civile in materia di associazioni e dell'art.32 e seguenti del D.Lgs. n.117 del 03/07/2017 è costituita l'Associazione di volontariato **"DAP SOLIDALE ODV"**.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro.

L'associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia, pari opportunità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per l'esclusivo svolgimento delle attività statutarie. Pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione ha sede in Terni, Via delle Terre Arnolfe n. 33. La modifica della sede sociale all'interno dello stesso comune non costituisce modifica statutaria.

L'Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta in ogni caso modifica statutaria.

Gli esercizi sociali vanno dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Il presente statuto approvato dall'assemblea straordinaria dei soci sostituisce

integralmente quanto precedentemente in essere.

Art. 2 – Scopi, attività e finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di carattere sociale, civile e culturale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, negli specifici ambiti di seguito delineati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a art. 5 del D.Lgs. 117/2017);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i art. 5 del D.Lgs. 117/2017);

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonchè alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lett. e art. 5 del D.Lgs. 117/2017);

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lett. r art. 5 del D.Lgs. 117/2017);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u art. 5 del D.Lgs. 117/2017);

Tali attività si concretizzeranno tramite lo svolgimento di:

- animazione sociale e promozione, organizzazione e divulgazione di attività artistiche e culturali mirate all'inclusione sociale, in particolar modo verso i giovani e soggetti svantaggiati;
- accompagnamento ed assistenza verso soggetti con ridotte capacità fisiche o psichiche, anziani e disabili;
- costruzione di reti e di rapporti tra persone;
- collaborazioni con cooperative sociali ed enti no-profit della zona, per lo svolgimento delle attività associative delineate.

L'obiettivo di fondo delle attività svolte è quello di apportare con il proprio operato un miglioramento complessivo della qualità di vita dei soggetti evidenziati.

Allo scopo di realizzare le finalità sociali l'associazione potrà svolgere attività di formazione e sensibilizzazione per i volontari, garantendo la necessaria preparazione agli stessi in relazione alle specifiche attività svolte.

L'associazione opera nel territorio italiano.

L'associazione non ha scopo di lucro. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre associazioni per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Art. 3 – Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Le delibere dell'assemblea regolano l'esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 4 - Ammissione

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche, società, associazioni ed enti che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle, accettando lo statuto sociale e gli eventuali regolamenti interni. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Gli aspiranti soci dovranno presentare al presidente dell'associazione apposita richiesta contenente i propri dati anagrafici, dichiarazione di presa visione ed accettazione dello statuto sociale e delle delibere degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera in merito all'ammissione entro 30 giorni dal pervenire della richiesta. In caso di diniego, che il consiglio dovrà specificatamente motivare, l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'assemblea ordinaria, la quale nella prima convocazione utile si pronuncerà in modo definitivo.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

La status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'associazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 5 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati all'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.

Gli associati all'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

L'attività del socio non può essere retribuita in alcun modo e nemmeno dal beneficiario. Al socio possono soltanto essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ed idoneamente documentate.

La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con qualsiasi rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione stabilita dal consiglio direttivo ed all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli

organi sociali.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli associati di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Art. 6 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo in relazione ai seguenti motivi:

- quando il socio non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali;
- quando il socio si renda moroso del pagamento delle quote sociali. In tal caso il consiglio direttivo procede preliminarmente ad almeno un richiamo;
- quando, in qualunque modo, il socio arrechi danno morale o materiale all'associazione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

L'esclusione deve essere preceduta dall'ascolto delle giustificazioni dell'interessato.

Il socio escluso potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'assemblea ordinaria, la quale nella prima convocazione utile si pronuncerà in modo definitivo.

Art. 7 – Organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente.

Tutte le cariche sociali sono rese a titolo gratuito. Le cariche sociali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con qualsiasi rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 8 – L'assemblea dei soci

L'assemblea è composta da tutti i soci dell'associazione ed è l'organo sovrano.

Tutti gli associati regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota sociale, possono intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun socio.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Negli altri casi su convocazione del presidente, e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, o altro mezzo idoneo, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

Art. 9 – Assemblea ordinaria

L'assemblea si riunisce in sede ordinaria in merito a:

- approvazione del bilancio o rendiconto di cassa;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare eventuali regolamenti interni;
- eleggere e revocare il presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità o nelle quali siano direttamente coinvolti, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 10 - Assemblea straordinaria

L'assemblea delibera in sede straordinaria in merito a:

- modifica dello statuto;
- scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio sociale.

L'assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da 3 o 5 componenti eletti dall'assemblea tra gli

associati per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio provvede a deliberare annualmente gli importi della quota associativa.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio.

L'Assemblea nomina all'interno del consiglio direttivo anche il vice presidente ed il segretario-tesoriere.

Art. 12 – Cariche direttive

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il vice-presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il segretario-tesoriere cura l'attività amministrativa dell'associazione, tiene

aggiornati i libri sociali, i registri e la documentazione contabile, cura gli incassi ed i pagamenti in conformità alle decisioni del consiglio direttivo e la corrispondenza,

Art. 13 – Organo di controllo e organo di revisione

Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Associazione deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, che svolga le funzioni di cui ai commi 6, 7, e 8 dello stesso articolo 30.

I componenti dell'Organo di controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit..

L'Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell'Associazione, al superamento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., sempreché i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti dalla normativa, e ove l'Assemblea non abbia diversamente deliberato, attraverso la nomina di distinto Organo.

Art. 14 - Risorse e patrimonio

Il fondo patrimoniale dell'associazione è indivisibile ed è costituito da:

- contributi annuali e straordinari dei soci;
- contributi da privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, e/o produttive

marginali, eventualmente conseguiti dall'associazione per il perseguimento ed il supporto alle finalità istituzionali.

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede sociale e può essere consultato dagli associati.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio.

Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

Art. 15 - Divieto di distribuzione degli utili

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per l'esclusivo svolgimento delle attività statutarie. Pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16 - Proventi derivanti da attività marginali

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'associazione.

L'assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in

armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi dell'art.6 del

D.Lgs. 117/2017.

Art. 17 – Rendicontazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo, nonché il libro degli associati e ove esistenti i libri verbali delle adunanze dell'organo di controllo e dell'organo di revisione.

I libri sociali sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza. Le eventuali copie sono fatte dall'associazione a spese del richiedente.

Il bilancio dell'associazione o rendiconto di cassa, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere redatto dal consiglio direttivo e approvato dall'assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Deve essere successivamente depositato presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., in osservanza dei termini di legge.

Esso si compone del conto consuntivo, che contiene le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso, e del conto di previsione per l'esercizio successivo.

Indipendentemente dal bilancio annuale, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, l'associazione redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare le entrate e le spese relative a ciascun menzionato evento.

Art. 18 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono

deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione,
e sono stipulate dal presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede sociale.

Art. 19 – Attività lavorativa

Le attività verranno svolte avvalendosi in modo predominante delle prestazioni dei volontari associati, che devono avvenire in modo personale, spontaneo e gratuito , senza fini di lucro neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni dei volontari non possono essere retribuite in alcun modo e la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

L'associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito secondo quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 20 - Responsabilità ed assicurazione degli associati

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21 - Responsabilità dell'associazione

L'associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 22 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, l'assemblea nomina uno o più liquidatori, anche non soci,

determinandone eventuali compensi.

Il patrimonio residuo dopo l'esaurimento della liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ai sensi dell'art.

9 D. Lgs. 117/2017.

Art. 23 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.